



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore Giovanni MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2015

Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità

ONOREVOLI SENATORI. - L'*escalation* delle rapine nelle abitazioni sta diventando un fenomeno sempre più esteso nel nostro Paese, da Nord a Sud. Sono ormai centinaia i casi in cui vittime sono i proprietari delle case o dove a rimetterci la vita è il ladro, molto spesso con i suoi complici, anche di nazionalità straniera.

Uno dei casi più tristemente eclatanti è stato quello avvenuto a Pontoglio, in provincia di Brescia, alla signora Federica Pagani che ha visto entrare in casa quattro rapinatori incappucciati - già conosciuti dalle Forze dell'ordine - che hanno aggredito il marito Pietro Raccagni, di 53 anni, sferrandogli un colpo di bottiglia alla testa. In seguito alle ferite riportate, dopo giorni di agonia in coma, è deceduto.

Uno degli scopi di questo disegno di legge è quello di migliorare il testo vigente dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa, definendone più adeguatamente gli ambiti e favorendo una più omogenea ed uniforme applicazione della norma.

Il disegno di legge si propone di contribuire al superamento delle questioni sorte con riferimento all'ampia discrezionalità, che la legge riconosce ai giudicanti, individuando con più precisione le varie fattispecie e il conseguente relativo nuovo perimetro di discrezionalità riservato dal legislatore al potere giudiziario. Si prevede anche la non applicabilità dell'omicidio preterintenzionale se durante una aggressione la vittima, a causa delle lesioni riportate, decede e se a commettere l'omicidio è persona con precedenti penali.

In particolare si ritiene con l'articolo 1 che ai luoghi indicati nell'articolo 52 del codice penale (abitazioni, negozi, studi, uffici)

si debbano equiparare le immediate adiacenze agli stessi, sempreché l'offesa ingiusta risulti in atto. A titolo esemplificativo si fa riferimento ad un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo d'aggressione, ovvero ad un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità o ai beni specificati nel comma 2, pur uscendo dai luoghi sopra indicati.

Con l'articolo 2 si intende meglio circostanziare e rafforzare la presunzione assoluta già stabilita dal legislatore nel 2006 per i casi indicati dal secondo e terzo comma del vigente articolo 52 del codice penale.

Al riguardo si stabilisce che, ove il pericolo di aggressione a persone o beni avvenga da parte di chi si introduce illegalmente in ore notturne in una abitazione (o negli altri luoghi previsti dalla legge), sia in ogni caso presunta la proporzionalità con l'offesa di cui al primo comma.

Analoga presunzione assoluta si stabilisce ove il pericolo di aggressione a persone o a beni avvenga fuori dalle ore notturne, se le modalità del suddetto pericolo di aggressione siano tali da ingenerare timore per l'incolumità propria dell'aggredito, ovvero di altri presenti all'interno dei luoghi.

Con la proposta di modifica dell'articolo 52 del codice penale si vuole, in sostanza, rafforzare la tutela delle persone oneste altrimenti esposte al pericolo di lunghe e dolorose indagini giudiziarie per il solo fatto di avere dovuto fronteggiare un pericolo di aggressione da loro certamente non auspicato e di fronte al quale sono stati costretti dalle circostanze a reagire.

Il disegno di legge ha come ulteriore scopo quello di riconoscere una elargizione di solidarietà a tutte quelle persone, che

per effetto di aggressioni subite nelle proprie case, negozi, uffici, eccetera, abbiano riportato un'invalidità permanente, derivata da ferite o lesioni gravi. Tale contributo sarà riconosciuto anche nel caso in cui la vittima abbia un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica e che abbia, come conseguenza dell'aggressione, subito un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata. Tale elargizione sarà proporzionata alla percentuale di invalidità riscontrata.

Inoltre si prevede che i cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza della rapina siano esentati dal pagamento dei *ticket* per ogni tipo di prestazione sanitaria.

Bisogna ricordare, a tal proposito, che la direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 si propone il duplice obiettivo di stabilire prescrizioni minime per il risarcimento alle vittime di reato e di istituire meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri al fine di facilitare l'accesso alla tutela risarcitoria nelle situazioni transfrontaliere. A tal fine, dunque, la direttiva ha imposto agli Stati membri dell'Unione europea, a far data dal 1° luglio 2005, di apprestare una tutela risarcitoria-indennitaria equa ed adeguata, di carattere sussidiario (in assenza di altre fonti di riparazione), a beneficio delle vittime (cittadini europei residenti o in transito) o loro prossimi congiunti, anche in assenza di una sentenza penale di condanna ed in ragione di esigenze fortemente avvertite di sicurezza, libertà di circolazione, equità e solidarietà sociale.

L'articolo 12 della citata direttiva, in particolare, impone agli Stati membri di dotarsi di normative nazionali in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. Il paragrafo 2 statuisce, più specificatamente, che «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano

l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

Il legislatore italiano ha recepito tale direttiva nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, che tuttavia ha previsto un indennizzo a carico dello Stato solo in favore delle vittime di particolari categorie di reato contemplate da una serie di leggi speciali. Tra le altre, si fa riferimento alle vittime dei reati di mafia e terrorismo, di criminalità organizzata, di richieste estorsive e di usura, di delitti commessi in occasione di missioni internazionali, nonché in favore delle vittime, militari e civili, di attentati terroristici all'estero.

Pertanto, il carattere frammentario della legislazione ha comportato che le vittime di alcune categorie di reati rimanessero senza ristoro. Tale lacuna normativa ha determinato l'intervento della Commissione europea, che ha richiesto l'estensione del sistema nazionale d'indennizzo in relazione a qualunque fattispecie di reato qualificabile, ai sensi dell'ordinamento interno, come intenzionale e violento. In tal senso è stata avviata una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per l'incompleto recepimento dell'articolo 12, paragrafo 2, della citata direttiva 2004/80/CE.

Il presente disegno di legge vuole altresì scongiurare casi come quello del signor Ermes Mattielli. L'eredità dell'uomo, derubato per venti volte da due ladri rom e morto d'infarto a seguito dello *stress* per una vicenda giudiziaria assurda, è di fatto stata utilizzata per fare fronte all'obbligo di risarcimento del danno subito dagli stessi rom colpevoli del crimine. Tale disegno di legge pertanto stabilisce che non può essere risarcito un danno se deriva da un'azione criminale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, alla fine del terzo comma, dopo la parola: «imprenditoriale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa».

Art. 2.

1. All'articolo 52 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, ovvero in ore notturne, ovvero da persona travisata, ovvero, infine, con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa».

Art. 3.

1. A colui il quale, per effetto di aggressione subita nella propria casa, negozio, ufficio, ovvero in qualsiasi altro luogo a lui pertinente, abbia riportato ferite o lesioni da cui derivi un'invalidità permanente, è concesso un contributo *una tantum* da calcolarsi in misura proporzionale al grado della stessa sulla base di un massimo, in caso di invalidità totale, di 50.000 euro. Il contributo è assegnato a domanda dell'interessato, ovvero con il consenso di questi o per tramite di un suo legale rappresentante.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel caso di morte dell'agredito, nell'ordine: al coniuge e ai figli, in parti uguali fra loro e, in mancanza di tutti questi, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle.

3. La richiesta di contributo è esente da bollo e da qualsiasi altra tassa o imposta. Il contributo erogato è esente da imposta sui redditi delle persone fisiche.

Art. 4.

1. Il contributo è concesso anche agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano come conseguenza dell'aggressione subito un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

Art. 5.

1. Non può essere giudicato per omicidio preterintenzionale ai sensi dell'articolo 42 del codice penale l'autore, già con precedenti penali, che durante un'aggressione provoca la morte dell'offeso.

Art. 6.

1. I cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione, sono esentati dal pagamento di *ticket* per ogni tipo di prestazione sanitaria.

Art. 7.

1. Non può essere risarcito in alcun modo il danno se questo derivi o sia conseguenza della violazione dei luoghi di cui all'articolo 52 del codice penale.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a definire requisiti, termini e condizioni per la richiesta del contributo di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, di concerto con il Ministro dell'interno, un decreto volto a determinare le modalità di attuazione dell'esenzione di cui all'articolo 6.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

